

3. — Dame Roth peut donc prétendre être complètement indemnisée du dommage subi par elle. Ainsi le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée aux juges cantonaux pour établir le montant de ce dommage.

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis dans le sens des considérants.

VII. ORGANISATION DER BUNDESBAHNEN

ORGANISATION DES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

62. Sentenza 25 settembre 1934 della 1ª Sezione civile nella causa Strade ferrate federali contro S. A. Fratelli Gondrand.

L'art. 2 cp. 2 l. f. 1 febbraio 1923 concernente l'organizzazione delle SFF non s'opponne a che l'abitante d'un cantone convenga in giudizio le Strade ferrate federali, non davanti al giudice del capoluogo del cantone, ma davanti ad un altro giudice di quest'ultimo, competente in virtù d'una deroga introdotta dalla legislazione cantonale all'ordine delle competenze territoriali (connessione di causa, domanda reconvenzionale, azione in garanzia, ecc...).

A. — Il 16 giugno 1933 due invii, indirizzati alla Società anonima internazionale di trasporti Fratelli Gondrand (in seguito, più brevemente : S. A. Fratelli Gondrand) in Chiasso, andarono distrutti nell'incendio di un magazzino della stazione di Chiasso.

Con petizione inoltrata il 20 gennaio 1934 al Pretore di Mendrisio, la S. A. Fratelli Gondrand ha convenuto in giudizio tanto le Ferrovie italiane dello Stato (F. S.), con sede a Roma, rappresentate a Chiasso dal capo gestione

titolare, quanto le Strade ferrate federali (SFF), rappresentate dalla Direzione di circondario a Lucerna, per ottenere solidalmente, a titolo di risarcimento del danno, L. it. 45 762,35, marchi 590 e lire 73, con l'interesse al 6 % dal 1° luglio 1933. Partiva l'attrice dall'idea essere il Pretore di Mendrisio solo competente a conoscere dell'azione contro le F. S. ed avvertiva essere la competenza del giudice adito data anche in confronto delle SFF, per connessione di causa, in base all'art. 27 cpc ticinese del seguente tenore : « L'azione contro più persone che per domicilio o residenza dovrebbero essere convenute davanti a diverse autorità giudiziarie, può essere proposta davanti a quella del luogo di domicilio o di residenza di alcune di esse, se vi sia connessione per l'oggetto della domanda o per il titolo o fatto da cui dipende ».

B. — Con petizione incidentale del 19 febbraio 1934 le SFF hanno proposto la reiezione dell'azione contro di esse iniziata, il giudice adito essendo, a loro giudizio, incompetente. Secondo le SFF, la S. A. Fratelli Gondrand avrebbe potuto convenirle, nel fattispecie, solo a Berna o a Bellinzona ; esse invocano a sostegno della loro tesi, l'art. 2 cp. 1 e 2 l. f. org. amm. SFF del 1° febbraio 1923, del seguente tenore : « Le Strade ferrate federali hanno il loro domicilio legale alla sede della direzione generale. Esse sono tenute inoltre ad eleggere domicilio nel capoluogo d'ogni Cantone, dove possono essere convenute in giudizio dagli abitanti del Cantone » ; a questa norma di diritto federale non potrebbe derogare, in quanto disposizione di giure cantonale, l'art. 27 cpc ticinese ; d'altronde non esisterebbe tra le azioni proposte dalla S. A. Fratelli Gondrand contro le SFF e contro le F. S. la connessione richiesta da quest'ultimo articolo.

Rispondendo nell'incidente, la S. A. Fratelli Gondrand ha conchiuso alla reiezione della declinatoria del foro : le due azioni sarebbero connesse a' sensi dell'art. 27 cpc ticinese e l'art. 2 cp. 2 l. f. org. amm. SFF creerebbe alle SFF, in rapporto al foro, nei confronti di chi risiede nel

cantone, una situazione in tutto conforme a quella di chi tiene al capoluogo il proprio domicilio.

C. — Con sentenza 27 aprile/3 maggio 1934 il Pretore di Mendrisio ha respinto la petizione incidentale delle SFF.

Questa sentenza è stata confermata dalla Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, su ricorso delle SFF, con giudicato del 29 maggio/20 giugno 1934.

D. — Contro questo giudicato le SFF hanno inoltrato al Tribunale federale, il 3 luglio 1934, un ricorso, che hanno qualificato, in linea principale, di diritto civile a' sensi dell'art. 87 cp. 3 OGF, in linea subordinata di diritto pubblico a' sensi dell'art. 175 e seg. OGF. Il ricorso conclude a che sia annullata la sentenza della Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 29 maggio/20 giugno 1934.

Rispondendo al gravame, la S. A. Fratelli Gondrand ne ha proposto la reiezione.

Considerando in diritto :

1. — A' sensi dell'art. 87 cifra 3 OGF, il ricorso di diritto civile al Tribunale federale è dato, nelle cause civili giudicate in ultima istanza cantonale, per le quali non è ammissibile l'appello, « ove siano state violate disposizioni del diritto federale in materia di foro ».

Le ricorrenti pretendono per l'appunto che sarebbe stata violata una di tali disposizioni, l'articolo 2 l. f. org. amm. SFF del 1° febbraio 1923.

D'altra parte la querelata sentenza è stata resa in una causa civile, dall'ultima istanza ticinese, e contro di essa non era ammissibile l'appello al Tribunale federale, non trattandosi di un giudizio di merito (art. 58 cp. 1 OGF).

Il ricorso di diritto civile è dunque ricevibile, siffatto rimedio non essendo dato soltanto contro i giudizi di merito, nè unicamente nelle cause nelle quali il giudizio di merito non sarà appellabile al Tribunale federale (cfr. RO 41 II p. 298 ; 41 II p. 762 ; 48 II p. 340 ; 50 II p. 97). La

questione di sapere se contro il giudizio di merito nella causa incoata dalla S. A. Fratelli Gondrand contro le SFF sarà ammissibile l'appello al Tribunale federale è dunque senza portata nella controversia attuale e può essere lasciata aperta.

Il ricorso presenta invero una pecca formale in quanto conclude soltanto all'annullamento della querelata sentenza e non anche all'ammissione della petizione incidentale del 19 febbraio 1934 : ma non può esservi dubbio che, chiedendo quell'annullamento, le SFF hanno inteso chiedere quest'ammissione.

Il Tribunale federale entrando in materia sul ricorso di diritto civile, il ricorso di diritto pubblico cade, questo essendo stato inoltrato solo nell'ipotesi d'irricevibilità di quello : la questione sollevata dalla S. A. Fratelli Gondrand della ricevibilità del ricorso di diritto pubblico può dunque essere lasciata insoluta.

2. — Il quesito sottoposto al giudizio del Tribunale federale è uno solo : se l'art. 2 cp. 2 l. f. org. amm. SFF del 1° febbraio 1923 s'opponga a che sia applicato alle SFF, nel territorio del Cantone Ticino, l'art. 27 cpe ticinese. Nell'esaminare questo quesito occorre rammentare anzitutto che l'art. 64 ultimo capoverso cost. fed. lascia nella competenza dei cantoni l'ordinamento dei tribunali e l'amministrazione della giustizia. Rientra certamente in siffatte materie la determinazione del foro cantonale, davanti al quale può essere portata l'azione in personam contro il domiciliato elettivamente nel cantone da chi di tale elezione di domicilio è autorizzato a prevalersi. L'art. 2 cp. 2 l. f. org. amm. SFF del 1° febbraio 1923, se interpretato come vorrebbero le ricorrenti, costituirebbe un'intaccatura nella sovranità cantonale. Quest'intaccatura potrebbe dal giudice essere ammessa, solo se risultasse chiara la volontà del legislatore federale di produrla.

3. — Se il legislatore federale si fosse limitato a porre il principio che le SFF hanno il loro domicilio legale alla sede della direzione generale (art. 2 cp. 1 l. f. org. amm.

SFF del 1° febbraio 1923), esse non potrebbero essere chiamate a comparire, per pretese personali, in virtù dell'art. 59 cost. fed., che davanti al giudice di Berna, salvo che la competenza di questo sarebbe sostituita da quella del Tribunale federale, in applicazione dell'art. 48 cifra 2 OGF, per le cause d'un valore capitale di 4000 fch¹ almeno. Ma il legislatore federale ha voluto, da un lato, nell'intento di lasciare alle autorità giudiziarie cantonali le maggiori competenze possibili (cfr. RO 37 I p. 286), sottrarre all'applicazione dell'art. 48 cifra 2 OGF le cause intentate contro le SFF (art. 2 cp. 4 l. f. org. amm. SFF del 1° febbraio 1923), dall'altro lato facilitare l'esercizio delle azioni personali contro le SFF (cfr. RO 37 I p. 282), permettendo ad ogni abitante d'un cantone d'intentare siffatte azioni, a sua scelta, sia al capoluogo del cantone sia a Berna. Per raggiungere quest'ultimo risultato, l'art. 2 cp. 2 l. f. org. amm. SFF del 1° febbraio 1923 — il quale non fa che riprodurre, in sostanza, l'art. 12 cp. 4 dell'abrogata l. f. concernente l'acquisto e l'esercizio di strade ferrate per conto della Confederazione ecc. del 15 ottobre 1897, disposizione introdotta in quest'ultima legge, per iniziativa della Commissione del Consiglio degli Stati, sulla falsariga dell'art. 8 cp. 2 della l. f. sulla costruzione e l'esercizio delle strade ferrate in Svizzera del 23 dicembre 1872 (cfr. RO 37 I pp. 284 e 285) — comincia con l'obbligare le SFF ad eleggere domicilio nel capoluogo d'ogni cantone. Se la legge si fosse fermata alla creazione di questo obbligo, ognuno potrebbe, a sua scelta, convenire su azione personale le SFF a Berna o in uno dei ventiquattro altri capiluoghi cantonali. Ma unicamente chi abita la Svizzera ha un legittimo interesse di trovare, per le sue azioni personali contro le SFF, un giudice nel suo cantone, senza dover adire il giudice di Berna: a chi sta all'estero non arreca, di regola, minor disturbo comparire, anzichè a Berna, in uno dei ventiquattro altri capiluoghi cantonali. Non solo, ma il motivo della facilitazione viene a cessare, per l'abitante d'un cantone,

ov'egli voglia convenire le SFF davanti al giudice del capoluogo d'un altro cantone. Onde il legislatore, dopo aver posto la norma che le SFF « sono tenute . . . ad eleggere domicilio nel capoluogo d'ogni cantone », ha aggiunto: « dove possono essere convenute in giudizio dagli abitanti del cantone ». Lo scopo di quest'aggiunta è di limitare sotto due aspetti le conseguenze dell'elezione legale di domicilio delle SFF nel capoluogo d'ogni cantone, e cioè di sopprimere tali conseguenze sia in cospetto degli abitanti all'estero sia in cospetto degli abitanti d'un altro cantone.

Secondo le ricorrenti, l'aggiunta in parola avrebbe una terza conseguenza: le SFF potrebbero essere convenute su azione personale dall'abitante di un determinato cantone solo davanti al giudice di Berna o al giudice del capoluogo del cantone, non davanti all'altro giudice di quest'ultimo, che sarebbe competente a seguito di deroga introdotta dalla legislazione cantonale all'ordine delle competenze territoriali (connessione di causa, domanda reconvenzionale, azione in garanzia, ecc.). In altre parole, l'aggiunta avrebbe per effetto di limitare le conseguenze dell'elezione di domicilio al capoluogo cantonale non pure soggettivamente (tale elezione potendo essere invocata solo da determinate persone), ma anche oggettivamente (gli effetti dell'elezione di domicilio in cospetto dei legittimati a prevalersene essendo solo parziali). Bisogna concedere alle SFF che l'avverbio « dove » del cp. 2 dell'art. 2 l. f. org. amm. SFF del 1° febbraio 1923 si riferisce, nei tre testi (inequivocabilmente in quello francese), a « capoluogo » e non a « domicilio » e che di conseguente la lettera di questa disposizione si concilierebbe con la loro interpretazione. La quale si urta tuttavia, in primo luogo, alla considerazione che lo scopo dell'art. 2 cp. 2 l. f. amm. org. SFF del 1° febbraio 1923 è di facilitare l'esercizio delle azioni personali contro le SFF da parte delle persone abitanti in Svizzera: andrebbe direttamente contro questo scopo un'interpre-

tazione che togliesse a chi abita la Svizzera il diritto di proporre contro le SFF una azione personale davanti al giudice del suo cantone di domicilio, diverso dal giudice del capoluogo, ma competente, a norma della legislazione cantonale, ove convenuta fosse, anzichè le SFF, un'altra persona domiciliata effettivamente od elettivamente in detto capoluogo. Nè si vede quale legittimo interesse le SFF abbiano ad essere trattate, nei confronti dell'abitante del cantone, diversamente da ogni altra persona avente nel capoluogo di questo il suo domicilio, effettivo od elettivo: le ricorrenti stesse non pretendono che arrecherebbe loro un sensibile maggior disturbo il dover comparire, in ipotesi d'altronde eccezionali, anzichè davanti al giudice del capoluogo d'un cantone diverso da quello di Berna, davanti al giudice d'un'altra località dello stesso cantone. L'interpretazione proposta dalle ricorrenti non significherebbe pertanto per esse un vantaggio di qualche momento, rappresenterebbe, in determinati casi, un inconveniente per le persone domiciliate in Svizzera, chiamate ad esercitare contro le SFF delle azioni personali, e, per quel che concerne più specialmente le deroghe cantonali per connessione di causa all'ordine delle competenze territoriali, metterebbe intralcio ad una sollecita e sana amministrazione della giustizia: l'economia dei giudizi, la maggiore possibile celerità nella spedizione delle cause, il bisogno di evitare l'eventualità di due o più sentenze fra di loro contraddittorie consigliano infatti manifestamente la riunione di liti, che presentano una determinata parentela, in un sol giudizio (MATTIROLO, diritto giudiziario civile I p. 624). La volontà di produrre siffatte conseguenze, invadendo, come si disse, un terreno della Costituzione federale riservato ai cantoni, potrebbe essere attribuita al legislatore federale, solo ove essa risultasse dai lavori preparatori. Il che non è. L'art. 8 cp. 2 della l. f. sulla costruzione e l'esercizio delle strade ferrate del 23 dicembre 1872 — il quale, come già detto, è all'origine della disposizione dell'art. 2 cp. 2 l. f. org.

amm. SFF del 1° febbraio 1923 — era steso nei termini seguenti: « Le società devono però in ciascun cantone, di cui la loro impresa tocca il territorio, designare un domicilio, dove i rispettivi abitanti del cantone possano far capo per citarli in giudizio » (testo francese: « Néanmoins les sociétés auront à élire domicile dans chacun des cantons dont leurs entreprises empruntent le territoire, afin qu'elles puissent y être actionnées par les habitants de ce canton »). I testi italiano e francese del citato art. 8 cp. 2 indicavano dunque chiaramente lo scopo della disposizione: ch'era di permettere agli abitanti d'ogni cantone di trarre dall'elezione obbligatoria di domicilio della compagnia nel cantone le conseguenze di foro previste dalla Costituzione federale (allora l'art. 50 della cost. fed. del 1848) e dalla legislazione cantonale, e non anche di concedere alla compagnia nel cantone, rimpetto agli abitanti di questo, il beneficio d'un foro esclusivo d'ogni altro foro cantonale. Se nelle successive e più volte richiamate l. f. del 15 ottobre 1897 e del 1° febbraio 1923 il legislatore, mettendo in consonanza i testi italiano e francese con il tedesco, ha, per ovvie ragioni di tecnica legislativa (i motivi d'une disposizione non hanno il loro posto nel testo di questa), tralasciato in esse ogni accenno allo scopo della norma, ciò non significa affatto che al vecchio fine fosse, ai suoi occhi, venuto ad aggiungersene uno nuovo: di un tal mutamento sarebbe rimasta nei lavori preparatori una traccia, che fa completamente difetto.

A torto le ricorrenti invocano, a sostegno della loro tesi, la sentenza 22 giugno 1911 del Tribunale federale nella causa SFF c. Hurter (RO 37 I p. 280 e seg.). Vi si legge invero che l'art. 12 della legge federale concernente l'acquisto e l'esercizio di strade ferrate per conto della Confederazione ecc. del 15 ottobre 1897 regola in modo esauriente il foro delle SFF (ib. p. 282); ma con ciò il Tribunale federale ha voluto unicamente affermare, come risulta dal contesto, che tutte le norme di diritto federale

sul foro delle SFF si trovano, o meglio si trovavano prima dell'attuazione della l. f. org. amm. SFF del 1° febbraio 1923, nel citato art. 12, ad esclusione in particolar modo dell'art. 59 cost. fed. Nel fattispecie, non si tratta di sapere se l'art. 59 cost. fed. sia applicabile accanto all'art. 2 l. f. org. amm. SFF del 1° febbraio 1923, ma se questo determini, ad esclusione della legislazione cantonale, tutte le conseguenze del domicilio elettivo delle SFF al capoluogo d'ogni cantone in cospetto degli abitanti di quest'ultimo. Dalla ricordata sentenza del 22 giugno 1911 è per contro lecito trarre un argomento contro la tesi delle ricorrenti; chè vi si legge avere l'art. 59 cost. fed. ricevuto con l'art. 12 l. f. conc. l'acquisto e l'esercizio di strade ferrate per conto della Confederazione ecc. del 15 ottobre 1897 « insoweit die Gerichtstandverhältnisse der SBB in Frage kommen. . . in analoger Weise seine Ausführung, wie z. B. (vgl. BGE 29 I S. 434 ff.) durch Art. 271 SchKG hinsichtlich der Zulässigkeit des Arrestes »; se l'articolo 2 l. f. org. amm. SFF del 1° febbraio 1923 — che ha preso il posto dell'art. 12 l. f. conc. l'acquisto e l'esercizio di strade ferrate per conto della Confederazione ecc. del 15 ottobre 1897 — si propone unicamente di risolvere per le SFF, in quanto convenute su pretese personali, il problema che per gli altri debitori è risolto dall'art. 59 cost. fed., esso può avere soltanto, come questo, importanza intercantonale e non intracantonale (BURCKHARDT, Kommentar 2 a ediz. pp. 558 e 559).

L'interpretazione patrocinata dalle ricorrenti condurrebbe infine ad un'ineguaglianza di trattamento, da nulla giustificata, tra gli abitanti del cantone di Berna e quelli degli altri cantoni: il cp. 1 dell'art. 2 l. f. org. amm. SFF del 1° febbraio 1923 non contiene infatti alcuna aggiunta sulle conseguenze, quanto al foro, del domicilio legale delle SFF alla sede della direzione generale: ne segue che gli abitanti del cantone di Berna potrebbero convenire le SFF davanti ad un giudice diverso da quello del capoluogo in caso ad es. di connessione di causa

(art. 22 e 36 cpc bernese) o di domanda riconvenzionale (art. 33 cpc bernese), mentre analoga facoltà non spetterebbe, nel loro cantone, agli abitanti degli altri cantoni.

Va dunque confermata la giurisprudenza che la Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha inaugurato con sentenza 5 marzo 1929 in causa Agustoni c. Stato del Ticino e SFF (Rep. giur. patria 1929 p. 266 e seg.).

4. — Poichè l'interpretazione dell'art. 2 cp. 2 l. f. org. amm. SFF del 1° febbraio 1923 propugnata dalle ricorrenti non può essere ammessa pei motivi suesposti, non spetta al Tribunale federale sindacare se il giudice cantonale abbia rettammente giudicato considerando raggiunti nel fattispecie gli estremi dell'art. 27 cpc ticinese: una tale indagine è infatti di puro diritto formale cantonale.

Il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso è respinto e l'appellata sentenza è confermata.

VIII. SCHULDBETREIBUNGS- UND KONKURSRECHT

POURSUITE ET FAILLITE

Vgl. III. Teil Nr. 34. — Voir III^e partie N° 34.